CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER AGENTI DI COLLOCAMENTO

1 Campo d'applicazione e validità

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la stipulazione, il contenuto e lo svolgimento dei servizi concordati verbalmente o per iscritto nell'ambito del collocamento del personale.

1.2 Chiunque sottoscriva un contratto con la FFS SA per il collocamento del personale o consegni il dossier di una persona in cerca di lavoro alla FFS SA accetta di conseguenza le presenti CG. Si applicano esclusivamente le presenti CG.

1.3 Ogni posto vacante presso le FFS è considerato un caso commerciale a sé stante (determinante è il numero di riferimento della messa a concorso). Se la stessa persona in cerca di lavoro viene proposta da diversi agenti di collocamento per lo stesso posto vacante presso le FFS o se la persona in cerca di lavoro si candida personalmente per lo stesso posto vacante, per il perfezionamento del contratto tra le FFS e il rispettivo agente di collocamento è determinante la data di ricezione del dossier del candidato del rispettivo agente o della persona in cerca di lavoro.

1.4 Se una persona in cerca di lavoro, dopo che il suo dossier personale è stato presentato dall'agente di collocamento per un posto vacante alle FFS, si candida contemporaneamente e/o successivamente di propria iniziativa e/o tramite terzi con esito positivo per un altro posto vacante presso le FFS o all'interno del Gruppo FFS, non viene a crearsi nessun rapporto contrattuale tra la FFS SA e l'agente di collocamento, e le FFS non sono tenute a versare alcun compenso all'agente di collocamento.

2 Livello di servizi

2.1 L'agente di collocamento abbina le persone in cerca di lavoro e le FFS in qualità di datore di lavoro conformemente al profilo dei requisiti della messa a concorso delle FFS per stipulare un contratto di lavoro.

2.2 Le prestazioni dell'agente di collocamento comprendono i servizi relativi alla selezione e al reclutamento di personale.

2.3 Le prestazioni supplementari dell'agente di collocamento, come ad es. ordini di ricerca speciali, inserzioni su organi di stampa o online, strumenti di selezione ampliati come valutazioni, analisi della personalità e perizie, spese supplementari come le spese di viaggio e l'ottenimento di permessi di lavoro ecc., vengono rimborsate dalle FFS solo previo consenso scritto e in base a un accordo separato tra le parti.

3 Prescrizioni di legge

L'agente di collocamento si impegna a rispettare le prescrizioni di legge in materia di collocamento del personale (LC, RS 823.11) e a disporre delle autorizzazioni necessarie per il collocamento del personale (OC, RS 823.111). Su richiesta, l'agente di collocamento trasmette le copie delle autorizzazioni alle FFS.

4 Onorario legato all'esito e fatturazione

4.1 Le FFS sono tenute a versare il compenso all'agente di collocamento solo in caso di stipula di un contratto di lavoro tra le FFS e la persona in cerca di lavoro da questi proposta (onorario legato all'esito).

4.2 L'onorario legato all'esito è calcolato forfettariamente:

Onorario (più IVA)	Salario annuale
10'000.00	Fino a 100'000.00
15'000.00	100'000.00 – 120'000.00
20'000.00	120'000.00 – 150'000.00
25'000.00	Da 150'000.00

4.3 L'onorario legato all'esito copre tutte le prestazioni (spese incluse) dell'agente di collocamento necessarie per l'adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione di diritti, tutti i costi per i documenti e il materiale nonché le spese e i tributi pubblici.

4.4 L'onorario legato all'esito diventa esigibile con la stipula del contratto di lavoro con il lavoratore mediato. Se l'indennità è dovuta, l'agente di collocamento emette la relativa fattura. L'imposta sul valore aggiunto viene indicata separatamente nella fattura. I pagamenti vengono effettuati dalle FFS entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

4.5 Se la mediazione del personale non porta alla stipula di un contratto di lavoro con il candidato, le FFS non sono tenute a corrispondere all'agente di collocamento alcun compenso, indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale esito.

5 Garanzie

Se dopo la firma del contratto di lavoro il lavoratore non assume il posto mediato, l'agente di collocamento è tenuto a rimborsare entro 30 giorni il 100 percento dell'onorario legato all'esito già versato dalle FFS. Se un candidato mediato dal collocamento del personale lascia la FFS SA entro i primi tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro o la FFS SA disdice entro tale termine il rapporto di lavoro per motivi legati alla prestazione, l'agente di collocamento deve rimborsare alla FFS SA l'intero premio di reclutamento. Sono esclusi da tale disposizione i seguenti motivi di cessazione del rapporto di lavoro, che non rientrano nella sfera di influenza dell'agente di collocamento: malattia, infortunio, soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione, acquisizione e fusione nonché modifiche sostanziali alla descrizione del posto.

6 Protezione dei dati

6.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

6.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.

6.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

6.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.

6.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autoriz-zato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

6.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in ca-so di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

7 Esecuzione fedele

L'agente di collocamento garantisce un'esecuzione a regola d'arte, fedele e accurata dei suoi servizi.

8 Responsabilità

8.1 L'Azienda risponde di tutti i danni, ivi compresi quelli derivanti da

- superamento dei termini,
- difetti, in particolare anche danni conseguenti a difetti,
- altre violazioni contrattuali,

qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata.

8.2 L'Azienda risponde del comportamento dei propri ausiliari (ad es. lavoratori, sostituti, subappaltatori, fornitori e subfornitori) come del proprio agire.

8.3 Eventuali pene convenzionali saranno computate al risarcimento dei danni dovuto.

8.4 Le parti si assistono reciprocamente in caso di prete-se avanzate da terzi o di rivendicazione di pretese di risarcimento danni verso terzi.

8.5 Qualora una parte sia tenuta a corrispondere a terzi un risarcimento danni, essa sarà tenuta completamen-te indenne dalla parte responsabile in base al rappor-to interno tra le parti.

8.6 Si esclude reciprocamente il ricorsonei confronti di collaboratori della parte responsabile.

9 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

10 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale

10.1 L'Azienda s'impegna a osservare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, la parità salariale e le prescrizioni giuridiche vigenti presso il luogo della prestazione volte alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali, conformemente all'autodichiarazione allegata al contratto/all'ordine.

10.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Quest'ultima equivale al 10 percento dell'importo del contratto a seconda del caso, ma almeno a 3000 franchi.

11 Integrità

11.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (Azienda FFS - Codice di condotta FFS) Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.

11.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.

11.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

11.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

11.5 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

12 Audit

12.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

12.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

12.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

12.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

13 Riservatezza

13.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate le In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

13.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

13.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

14 Dichiarazione ai media (incl. social media, Referenze) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente Referenze) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

15 Durata e disdetta del contratto

15.1 Il rapporto contrattuale termina al più tardi con l'assunzione del dipendente mediato (stipulazione del contratto di lavoro) o con il rifiuto di una persona in cerca di lavoro da parte delle FFS.

15.2 Fino alla firma del contratto di lavoro da parte della persona in cerca di lavoro, le FFS o l'agente di collocamento possono recedere dal contratto in qualsiasi momento senza conseguenze finanziarie.

16 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

16.1 Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

16.2 Le FFS possono trasferire o cedere il rapporto contrattuale o i diritti e gli obblighi da esso derivanti a un'altra società del Gruppo FFS senza il consenso dell'agente di collocamento.

17 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

18 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti; la firma elettronica è equiparata alla firma autografa.

19 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, nonché le norme di rinvio del diritto internazionale privato sono espressamente escluse.

20 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.